

STATUTO

VITA E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1.1. È costituita, ai sensi della l. n. 381/1991, la Società cooperativa denominata "Vita e Lavoro" società cooperativa sociale che potrà essere ad ogni effetto di legge anche indicata con la denominazione "Vita e Lavoro Società Cooperativa Sociale".

1.2 La società ha sede nel Comune di Montebelluna.

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al c. 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2 (Durata)

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2110 (duemilacentodieci) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

3.2 La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

3.3 La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della l. n. 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività diverse, ossia:

A. attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91 ed eventuali norme modificative ed integrative;

B. mediante lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lett. b) dell'art. 1, l. n. 381/1991 ed eventuali norme modificative ed integrative.

3.4 La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

3.5 Le modalità di svolgimento delle prestazioni dei soci lavoratori devono essere disciplinate da un apposito regolamento in conformità alla normativa vigente in materia.

3.6 La Cooperativa si propone nel contempo, di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

3.7 Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

3.8 La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socioeconomico e culturale delle comunità, coopera attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

3.9 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1 Per il raggiungimento dello scopo sociale, la cooperativa si prefigge di svolgere, anche in regime di convenzione con enti pubblici, attività educative ed assistenziali, rivolte principalmente a persone con disabilità, ma anche a minori, persone socialmente svantaggiate o in condizioni di disagio. In relazione a ciò, e considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- a) lo svolgimento di attività finalizzate al raggiungimento dello scopo di cui all'art. 3 punto A sub 3.3 del presente statuto;
- b) lo studio e lo sviluppo di progetti volti ad individuare percorsi di realizzazione personale in un'ottica di rete con la famiglia e i servizi del territorio, favorendo nella persona la massima autodeterminazione e inclusione nella società;
- c) la promozione e la realizzazione di progetti di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui la Cooperativa opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione, all'accoglienza e all'inclusione delle persone in stato di bisogno;
- d) la gestione di servizi rivolti a minori che vivono situazioni di disagio legate a difficoltà nell'apprendimento, nelle relazioni interpersonali o a problematiche interne all'ambiente familiare;
- e) la costituzione ed organizzazione di laboratori permanenti per la produzione o lavorazione o la vendita di articoli assumendo lavorazioni in proprio o per conto di altre industrie;
- f) la promozione, la realizzazione e la gestione di corsi di formazione di qualsiasi tipo, sia interna che esterna;
- g) la promozione, la progettazione e la gestione di indagini conoscitive, studi e ricerche finalizzate prevalentemente allo sviluppo delle "fasce deboli" in genere.

In collegamento funzionale con le attività di cui sopra, per il raggiungimento del proprio scopo mutualistico, la Cooperativa ha come oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi, le seguenti attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate:

- h) i servizi per il raggiungimento dello scopo di cui all'art. 3 punto B sub 3.3 del presente statuto;
- i) i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di "persone svantaggiate" e di "persone deboli" (così come definite dal Regolamento CE n.2204/2002 del 5/12/2002) e di soggetti che versano in condizioni di fragilità sociale (come evidenziate dalla legge 8/11/2000 n.328), nel maggior numero consentito dalle disponibilità umane e finanziarie e dalle commesse di lavoro e dagli interventi delle U.L.S.S., dei Comuni o di altri organismi pubblici e/o privati;
- j) ogni altra attività che favorisca il recupero sociale, culturale e professionale di persone con disabilità psichica o disturbo psichico in genere, oltre a quella di

creare e ricercare occasioni di lavoro per realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, soprattutto di invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex-tossicodipendenti, ex-alcolisti, portatori di handicap, ex-carcerati, così come definite dalla legge n.381 del 1991.

4.2 In riferimento alle attività finalizzate al raggiungimento dello scopo di cui all'art. 3 punto A sub 3.3 del presente statuto, la Cooperativa può:

- a) gestire strutture sociali residenziali, comunità alloggio, comunità terapeutiche, centri diurni sociali, di accoglienza e socializzazione, per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale, altre strutture di animazione finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché prestare servizi di pubblica utilità sociale;
- b) gestire centri educativi occupazionali diurni;
- c) gestire centri di lavoro guidato;
- d) svolgere attività rivolte alla promozione della professionalità del socio cooperatore con appositi corsi di formazione o specializzazione sia teorica che pratica;
- e) svolgere attività di produzione editoriale di riviste, libri e periodici non quotidiani in genere con particolare riferimento alle tematiche dell'Handicap;
- f) prestare attività di assistenza, sorveglianza e accompagnamento ai minori, persone con disabilità, anziani e tossicodipendenti, sia essa domiciliare, ospedaliera o anche attuata in soggiorni climatici;
- g) prestare servizi finalizzati all'assistenza riabilitativa, infermieristica e/o medica presso Enti Pubblici e Privati, con esclusione di qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti all'ordine dei medici o degli esercenti delle professioni infermieristiche;
- h) organizzare e gestire servizi di trasporto di minori, persone con disabilità, anziani e tossicodipendenti per conto di terzi.

La Cooperativa può altresì svolgere ogni altra attività sociale, assistenziale, educativa, sociosanitaria e sanitaria finalizzata al perseguimento dello scopo sociale di cui all'art. 3 punto A) del presente statuto.

Le attività suddette possono essere realizzate attraverso convenzioni con la Regione Veneto, Enti Pubblici, Enti Pubblici economici, Enti privati, Nazionali ed Internazionali, anche mediante l'utilizzo di fondi pubblici o finanziamenti privati.

4.3 In riferimento alle attività finalizzate al raggiungimento dello scopo di cui all'art. 3 punto B sub 3.3 del presente statuto, la Cooperativa può:

- a) svolgere attività di produzione di articoli di bigiotteria e da regalo in genere, di produzione di oggetti di artigianato di qualsiasi tipo e di qualsiasi materiale, eseguire lavori di assemblaggio di parti meccaniche e inerti, eseguire lavori di falegnameria, opere di muratura e tinteggiatura, svolgere attività di confezionamento, stiratura e finissaggio ed eseguire altre lavorazioni di tipo artigianale, avvalendosi dell'opera dei soci o delle persone sottoposte a tutela giuridica dei soci, di cui all'art. 7;
- b) svolgere attività commerciali all'ingrosso, al dettaglio, per via telematica e anche in forma ambulante di tutti i prodotti liberamente commerciabili, sia direttamente che mediante assunzione in affitto di aziende nonché la rappresentanza e il commissionato per conto terzi;
- c) gestire mense, prestare servizi di ristorazione collettiva e scolastica e in generale di somministrazione di bevande e alimenti su base contrattuale, fornire servizi comprensivi sia di produzione di pasti in stabilimenti tecnicamente organizzati per la ristorazione collettiva pubblica e privata, di "catering" in genere e di banqueting per singoli eventi;

- d) prestare servizi di pulizia, manutenzione e affini, di disinfezione e disinfestazione, tinteggiatura e restauro nonché servizi di tutela dei beni storici e naturali;
- e) svolgere attività di elaborazione dati per conto di terzi, battitura di testi, legatoria e rilegatura; prestare servizi informativi, comunicazionali, organizzativi, pubblicitari, editoriali, promozionali, redazionali, filmici, fotografici e di produzione audiovisiva;
- f) prestare servizi di trasporto pubblico di persone mediante noleggio di autovettura con conducente e non;
- g) esercitare attività di noleggio di automezzi in genere;
- h) svolgere attività agricola, attraverso la messa a coltura di terreni e la lavorazione, conservazione, trasformazione e vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei relativi prodotti, prestare servizi di giardinaggio, di coltivazione di piante e di manutenzione e recupero in generale di fondi sia rustici che urbani di proprietà di terzi; esercitare attività di agriturismo.

La Cooperativa potrà comunque svolgere ogni altra attività in settori produttivi affini in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di soggetti deboli così come definiti dalla normativa vigente.

4.4 La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo; le attività di gestione dei servizi socio-educativi finalizzate al raggiungimento dello scopo di cui all'art. 3 punto A sub 3.3 sono connesse con quelle di avviamento al lavoro finalizzate al raggiungimento dello scopo di cui all'art. 3 punto B sub 3.3.

4.5 La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in R.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste comunitarie, statali, regionali, locali o di organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

4.6 Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, potrà procedere alla commercializzazione dei propri prodotti, acquistare o assumere in locazione o in uso gratuito aree, fabbricati, macchinari, automezzi, materiali, apparecchiature e strumenti di lavoro e quanto altro possa occorrere alla Cooperativa per le proprie attività aziendali e sociali nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, compresa la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di immobili, attrezzature e impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

4.7 La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

4.8 La Cooperativa potrà inoltre, in via accessoria rispetto all'attività sociale, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di

partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

4.9 Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

4.10 La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

4.11 La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche e le persone giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci fruitori: persone fisiche che usufruiscono direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa. Nel caso in cui la persona fisica che utilizza i servizi della cooperativa non possa o non voglia, per qualsiasi ragione, assumere la qualifica di socio fruitore potrà assumere tale qualifica un suo parente entro il terzo grado;

b) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

c) soci persone giuridiche, pubbliche e private, che supportino la condivisione e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

In relazione ai soci persone giuridiche si stabilisce:

1. Il numero di voti spettanti nell'assemblea della cooperativa è determinato con i seguenti criteri:

i) Comuni superiori a 25.000 (venticinquemila) abitanti al momento della deliberazione, nr. 5 (cinque) voti;

ii) Comuni con popolazione compresa tra 10.000 (diecimila) abitanti e 25.000 (venticinquemila) abitanti al momento della deliberazione, nr. 3 (tre) voti;

iii) Comuni, con popolazione inferiore a 10.000 (diecimila) abitanti al momento della deliberazione, nr. 1 (uno) voto;

iv) Altre persone giuridiche pubbliche o private nr. 1 (uno) voto.

2. I nominativi dei rappresentanti designati dal socio persona giuridica al fine di esercitare i diritti sociali, devono essere trascritti nel libro soci.

3. In caso di revoca del mandato di rappresentanza, il delegato decade di diritto da tutte le cariche elettive ed incarichi ricevuti nella sua qualità di rappresentante dell'ente che lo ha nominato.

4. La sostituzione avviene in occasione dell'assemblea soci immediatamente successiva.

5. L'ente che sostituisce i propri rappresentanti deve darne comunicazione alla cooperativa con le stesse formalità previste per l'ammissione, di cui al successivo art. 7), e gli effetti nei confronti della cooperativa decorrono dal ricevimento della comunicazione.

d) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91. Il numero dei Soci Volontari non può superare il 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei Soci.

5.3 Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

5.4 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

5.5 Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, le persone fisiche e giuridiche soggetti/e a procedure concorsuali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, indice una riunione riservata alle singole categorie di soci, per relazionare sull'andamento dell'attività sociale e per raccogliere eventuali suggerimenti o proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

6.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché l'indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC) se in possesso e il numero di telefono;

b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d) la categoria di soci operatori alla quale richiede di essere ammesso;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 51 e 52 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

6.2 Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nelle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente sub 6.1, dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

g) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

6.3 Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nelle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente sub 6.1, dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

h) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

i) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

6.4 Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nelle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente sub 6.1, dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

j) l'impegno ad usufruire dei servizi offerti dalla cooperativa.

6.5 Se trattasi di persone giuridiche pubbliche o private, oltre a quanto previsto nelle lettere c), d), e) ed f) del precedente sub 6.1, relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

k) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ed il numero di telefono;

l) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

m) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

6.6 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

6.7 Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

6.8 Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)

7.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

7.2 Le partecipazioni sociali sono rappresentate da azioni nominative del valore di euro 25,82.

7.3 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 c.c.

Art. 8 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

8.1 Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

8.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

8.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 9 (Obblighi dei soci)

9.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

9.2 In particolare, i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nelle lettere a) e b) del precedente sub 9.1 sono ulteriormente obbligati:

c) a non aderire ad altre società che perseguano simili scopi sociali ed esplicano attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

9.3 In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nelle lettere a) e b) del precedente sub 9.1 sono ulteriormente obbligati:

e) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

9.4 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o tramite posta elettronica o tramite posta elettronica certificata (PEC) o consegnata direttamente a mano all'Ufficio Amministrativo della Cooperativa.

9.5 Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le

suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa tramite i mezzi di cui sopra.

Art. 10 (Diritti dei soci)

10.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

10.2 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

10.3 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 11 (Perdita della qualità di socio)

11.1 La qualità di socio si perde:

- se il socio è persona fisica: per recesso, esclusione, decadenza, sottoposizione a qualsivoglia procedura concorsuale, interdizione, inabilitazione, sottoposizione ad amministrazione di sostegno o per causa di morte;
- se il socio è diverso da persona fisica: per recesso, esclusione, decadenza, scioglimento, liquidazione, sottoposizione a qualsivoglia procedura concorsuale.

Art. 12 (Recesso del socio)

12.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

12.2 Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

12.3 Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

12.4 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

12.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, una volta osservato il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 13 (Esclusione)

13.1 L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che, nel caso di socio lavoratore, abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa per dimissioni, giusta causa e/o motivi disciplinari e/o giustificato motivo soggettivo e/o qualsiasi altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro o assunzione presso diverso datore di lavoro;
- c) che, nel caso di socio lavoratore, abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa per motivi diversi da quelli previsti dalla lettera b) del presente articolo, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla Legge;
- d) nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;
- e) nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;
- f) risulti inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine adeguato e comunque non superiore a 30 giorni;
- g) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 60 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- h) ponga in essere atti di concorrenza sleale nei confronti della società;
- i) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- j) nell'esecuzione del rapporto di lavoro dia luogo a gravi mancanze e/o rilevanti inadempimenti.

13.2 L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC) o consegnata a mano con firma per ricevuta.

13.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 51 e 52, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

13.4 L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

13.5 L'organo amministrativo delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine, e precisamente:

- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi della Cooperativa;
- i soci lavoratori ed i soci volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della Cooperativa;
- i soci lavoratori svantaggiati che hanno realizzato il programma educativo e formativo determinato al momento della loro ammissione a soci dal consiglio di amministrazione.

Art. 14 (Morte del socio)

14.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 15 e 16.

14.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 15 (Liquidazione)

15.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto esclusivamente al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del presente statuto.

15.2 La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma tre, del codice civile.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli artt. 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di 5 anni.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

16.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

16.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere b), c), d) ed e) sub 13.1 oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

16.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, del soprapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1143 c.c.

16.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

16.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI VOLONTARI

Art. 17 (Requisiti, domanda di ammissione e obblighi)

17.1. Ai sensi dell'art. 2, l. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

17.2 Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

17.3 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle azioni che intendono sottoscrivere;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

17.4 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

17.5 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

17.6 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 9; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

17.7 Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 13, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

17.8 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

Art. 18 (Norme applicabili)

18.1 Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per il potenziamento aziendale di cui all'art. 4, l. n. 59/1992, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 19 (Requisiti, conferimento e azioni dei soci sovventori)

19.1 I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

19.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 25,82.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 40; tale limite non si applica tuttavia ai soci cooperatori.

19.3 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 c.c.

Art. 20 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

20.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari.

20.2 Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione

20.3 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito, ovvero provvederanno a rimborsare al sovventore il valore delle azioni così come previsto al successivo articolo 23.

Art. 21 (Deliberazione di emissione)

21.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse, su proposta motivata del consiglio di amministrazione;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

21.2 La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 22 (Diritti dei soci sovventori)

22.1 I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- 1) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte, in misura non superiore di due punti percentuali rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- 2) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- 3) al socio sovventore spetta un solo voto nelle assemblee.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

4) oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a semplice richiesta.

La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

22.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 (Elementi costitutivi)

23.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 25, lett. a) sub 25.5 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9, lett.a) sub 9.1;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

23.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

23.3 Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 24 (Importo e versamento delle azioni)

24.1 Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azioni del valore nominale di Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) cadauna.

Per i soci preesistenti resta confermato il valore della loro partecipazione al capitale sociale della cooperativa, formatosi in vigenza delle norme dei precedenti statuti sociali.

24.2 Come consentito dall'art.2346 del cod. civ., le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

Il numero di azioni che ciascuno socio può detenere (salvo il massimo di legge) viene determinato come segue:

- a) per i soci fruitori, lavoratori e volontari, il numero minimo di azioni sottoscrivibile è di 1 (uno);
- b) per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 (diecimila) abitanti al momento della sottoscrizione, il numero minimo di azioni sottoscrivibili è di 5 (cinque);
- c) per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 (diecimila) abitanti al momento della sottoscrizione, il numero minimo di azioni sottoscrivibile è di 15 (quindici);
- d) per i Comuni di Castelfranco Veneto e di Montebelluna, il numero minimo di azioni sottoscrivibile è di 25 (venticinque);
- e) per le altre persone giuridiche pubbliche e private, di cui all'art.5, il numero minimo di azioni sottoscrivibile è di 5 (cinque);
- f) per i soci sovventori il numero minimo sottoscrivibile è di 40 (quaranta).

24.3 Le azioni sottoscritte devono essere versate in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione, o comunque nel termine massimo di un mese dalla data di comunicazione dell'ammissione a socio.

Art. 25 (Bilancio di esercizio)

25.1 L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

25.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

25.3 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

25.4 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

25.5 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella di legge ;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 10 della l. 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della l. 31.1.1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci sovventori nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal titolo V del presente statuto;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 23, sub 23.1.

25.6 L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

25.7 L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 26 (Ristorni)

26.1 Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della l. n. 142/2001 e successive modificazioni).

26.2 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in

apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base di criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto dell'anzianità di iscrizione al libro soci. Si potrà inoltre tener conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio.

TITOLO VII

Capo I

ORGANI SOCIALI

Art. 27 (Organi sociali)

27.1 Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci se nominato.

Capo II

ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLEE SPECIALI

Art. 28 (Qualificazione e competenze)

28.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

28.2 L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 102 del 2017;
- c) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 21;
- d) procede alla nomina e alla revoca degli Amministratori;
- e) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e del soggetto deputato al controllo legale dei conti;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- g) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- h) autorizza, su proposta motivata degli amministratori, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione;
- i) delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- j) delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;
- k) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;
- l) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- m) approva il regolamento interno di lavoro, nell'osservanza della normativa vigente;
- n) delibera l'approvazione di regolamenti interni, anche su proposta del consiglio di amministrazione.

28.3 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 41 del presente statuto;
- b) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

28.4 L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea, di cui all'art. 41 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 29 (Convocazione dell'assemblea)

29.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 25.

29.2 L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che il Collegio Sindacale e tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

29.3 L'assemblea può essere convocata nel comune ove ha sede la società ovvero in qualsiasi altro luogo, in Italia.

29.4 La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno e spedito a tutti i soci almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 30 (Assemblee di seconda e ulteriore convocazione)

30.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione qualora anche la seconda convocazione andasse deserta.

30.2 Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

30.3 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 31 (Assemblea totalitaria)

31.1 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

31.2 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Art. 32 (Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum)

32.1 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza (metà più uno) dei voti dei soci aventi diritto al voto (considerate valide le deleghe presentate).

32.2 In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

32.3 L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni aventi ad oggetto le nomine alle cariche sociali.

Art. 33 (Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum)

33.1 In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto.

33.2 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

33.3 L'Assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Tuttavia, quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dello scopo e dell'oggetto sociale o sulla fusione della società, l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Art. 34 (Norme per il computo dei quorum)

34.1 Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

34.2 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

34.3 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

34.4 Il calcolo delle maggioranze avviene in base al numero di voti spettanti ai soci.

Art. 35 (Diritto di voto)

35.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

35.2 Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Sono previste le seguenti deroghe.

35.3 I soci cooperatori persone giuridiche dispongono di un numero di voti secondo quanto previsto all'articolo 5, punto c) sub 5.2 dello Statuto.

35.4 Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 22.

35.5 Ai soci cooperatori che sottoscrivano strumenti finanziari spettano complessivamente due voti.

Art. 36 (Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe)

36.1 Fermi restando i divieti di cui all'art. 2372 c.c., i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

36.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

36.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

36.4 La stessa persona non può rappresentare più di un socio. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

36.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a membri degli organi di controllo e amministrativo della società o di società controllate.

Art. 37 (Presidente e segretario dell'assemblea)

37.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

37.2 Le modalità di svolgimento dell'assemblea sono disciplinate da apposito regolamento interno.

Art. 38 (Voto per corrispondenza)

38.1 È ammesso altresì il voto per corrispondenza, la cui disciplina è rimandata ad apposito regolamento interno.

Art. 39 (Annullamento delle deliberazioni assembleari)

39.1 L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedano, anche congiuntamente, il 5% del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

39.2 L'azione di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

Capo III

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 40 (Composizione dell'organo amministrativo)

40.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile tra cinque, sette o nove eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero. Non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli amministratori sono rieleggibili.

Nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, un numero di consiglieri non inferiore al 40% (quaranta per cento) dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelto

tra le persone indicate dai Comuni soci; i componenti del Consiglio di Amministrazione vengono scelti come segue:

a) Qualora venisse determinato un numero di cinque consiglieri:

due vengono scelti tra le persone indicate dai Comuni soci, uno tra i candidati dei soci fruitori, uno tra i candidati dei soci lavoratori, uno tra i candidati delle restanti categorie (compresi i soci persone giuridiche pubbliche o private con esclusione dei Comuni).

b) Qualora venisse determinato un numero di sette consiglieri:

tre vengono scelti tra le persone indicate dai Comuni soci, due tra i candidati dei soci fruitori, uno tra i candidati dei soci lavoratori, uno tra i candidati delle restanti categorie (compresi i soci persone giuridiche pubbliche o private con esclusione dei Comuni).

c) Qualora venisse determinato un numero di nove consiglieri:

quattro vengono scelti tra le persone indicate dai Comuni soci, due tra i candidati dei soci fruitori, due tra i candidati dei soci lavoratori, uno tra i candidati delle restanti categorie (compresi i soci persone giuridiche pubbliche o private con esclusione dei Comuni).

40.2 Qualora una delle suddette categorie di soci non presentasse alcuna lista di candidati il numero dei consiglieri loro spettanti verrà attribuito alle altre categorie di soci (con esclusione di quella dei soci persone giuridiche) in rapporto al numero di soci a loro appartenenti.

I componenti il Consiglio di Amministrazione sono quindi nominati dall'Assemblea.

40.3 Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente con i limiti previsti da leggi in vigore.

40.4 L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

40.5 Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 41 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

41.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

La gestione dell'impresa spetta quindi esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

41.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

b) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

c) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;

d) l'acquisto o il rimborso di azioni della società nei limiti indicati dall'art. 2529 c.c.;

e) l'ammissione di nuovi soci;

f) le determinazioni in ordine al recesso dei soci;

g) l'autorizzazione alla cessione delle azioni dei soci;

h) la decisione in ordine all'esclusione dei soci;

i) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici.

Art. 42 (Presidente del consiglio di amministrazione)

42.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e un vicepresidente.

42.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede

affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

42.3 Il consiglio nomina, di volta in volta, un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 43 (Organi delegati)

43.1 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ovvero a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

43.2 Il consiglio, con delibera di istituzione degli organi delegati, determina gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

43.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare in ogni tempo le deleghe.

43.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381 c.c. e i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

43.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione con cadenza almeno semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate.

43.6 Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Art. 44 (Convocazioni e deliberazioni)

44.1 Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

44.2 La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale (se nominato) a mezzo lettera o posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le modalità di comunicazione, tuttavia, non devono rendere particolarmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per i sindaci.

44.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica (se nominati).

44.4 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

44.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del presidente.

44.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Nel caso di impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore più anziano nella carica.

44.7 Le deliberazioni del consiglio, previa ratifica dello stesso, devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

44.8 A norma dell'art. 2391 del Codice Civile ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

La delibera del Consiglio di Amministrazione deve motivare adeguatamente le ragioni per cui la stessa è nell'interesse della società.

44.9 La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 45 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

45.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione gli altri provvedono a sostituirli con il primo dei candidati non eletti della categoria di appartenenza del consigliere dimissionario o comunque nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

45.2 Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

45.3 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

45.4 In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

45.5 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 46 (Compensi agli Amministratori)

46.1 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

46.2 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso se determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

46.3 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale (se nominato).

46.4 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

46.5 L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 47 (Rappresentanza)

47.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

47.2 La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.

47.3 Il consiglio di amministrazione ha facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

47.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

47.5 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Capo IV

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Art. 48 (Nomina e requisiti)

48.1 Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge; il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea. I componenti del Collegio Sindacale sono rieleggibili.

48.2 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

48.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

48.4 La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Art. 49 (Funzioni e poteri)

49.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

49.2 Il collegio sindacale esercita altresì il controllo legale dei conti nel caso previsto dall'art. 2409-bis, c. 2, c.c.

49.3 I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

49.4 I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

49.5 I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

49.6 Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

49.7 Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

49.8 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente del collegio sindacale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 50 (Controllo legale dei conti)

50.1 Il controllo legale dei conti spetta al collegio sindacale, salvo il caso in cui sia obbligatorio, ovvero sia deciso con delibera dell'assemblea ordinaria di attribuire il controllo legale dei conti a un revisore o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 51(Clausola arbitrale)

51.1 Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 52, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- tutte le controversie insorte tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

51.2 La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di

proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al primo comma.

51.3 L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 52 (Arbitri e procedimento)

52.1 Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione di Treviso.

52.2 Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

52.3 La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in vigore.

52.4 Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile nei limiti di legge. L'arbitrato verrà regolato per quanto attiene alla procedura in conformità al regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, e, in sua assenza dalla disciplina del codice di procedura civile in tema di arbitrato rituale.

TITOLO IX

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI LAVORATORI

Art. 53 (Trattamento economico)

53.1 I soci lavoratori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Art. 54 (Regolamenti)

54.1 In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 6 l. n. 142/2001 dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

54.2 Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

Art. 55 (Trattamenti economici ulteriori e piano di crisi aziendale)

55.1 L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristorno, così come previsto dal precedente art. 26.

55.2 Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 56 (Scioglimento anticipato)

56.1 La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dall'art. 2437-quater;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

56.2 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 57 (Devoluzione del patrimonio finale)

57.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni sottoscritte dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 25, lettera c sub 25.5, e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo. 23, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 10 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 58 (Regolamenti)

58.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 59 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

59.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

59.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 60 (Rinvio)

60.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

60.2 Per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Firmato: Bellò Paolo, Andrea Marchio.